

**Comma 2.**

**L'aumento del contributo addizionale  
per il finanziamento della NASpI**

*di Matteo Di Gregorio*

L'art. 3, comma 2, del decreto dignità, come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018, prevede un aumento pari a 0,5 punti percentuali del contributo di cui all'art. 2, comma 28, della legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92), «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione», eccezion fatta per i contratti di lavoro domestico. L'incremento riguarda, dunque, il contributo addizionale per il finanziamento prima della ASpI, adesso della NASpI (introdotta con d.lgs. n. 22/2015), ossia l'indennità mensile di disoccupazione con cui si offre un sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Esso è stato istituito dalla legge Fornero a carico dei datori che utilizzano rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 2, comma 28, della l. n. 92/2012, l'importo del contributo addizionale è pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il contributo di cui sopra si aggiunge alla contribuzione ordinaria dovuta da ogni datore di lavoro per il finanziamento di quella che un tempo era chiamata assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che – fatte salve le eventuali ipotesi di riduzione del contributo – è pari all'1,61 per cento della retribuzione imponibile, ai sensi degli artt. 12, comma 6, e 28, comma 1, della l. 3 giugno 1975, n. 160.

L'aumento del contributo addizionale di cui all'art. 2, comma 28, della l. n. 92/2012, sembra avere natura incrementale, per cui la quota dovuta dovrebbe considerarsi aumentata dello 0,5% in occasione di ogni rinnovo di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per effetto di tale previsione, per il primo rinnovo il contributo addizionale sarebbe pari all'1,9%, per il secondo rinnovo al 2,4%, per il terzo rinnovo al 2,9% e a seguire con incremento progressivo per ciascun rinnovo successivo.

Nondimeno, è da segnalare che nel testo del decreto dignità, anche a seguito della sua conversione in legge, non si fa espressamente riferimento alla progressività dell'aumento dello 0,5%<sup>1</sup>.

Pertanto, sul punto si attendono specifici chiarimenti ministeriali. La finalità dell'introduzione, con la legge Fornero, del contributo addizionale è stata quella di “penalizzarne” ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato diversa dal rapporto a tempo inde-

---

<sup>1</sup> Nel dossier di approfondimento pubblicato il 3 agosto scorso dal Servizio studi di Camera e Senato non si parla espressamente di cumulatività dell'incremento del contributo addizionale a seguito di più rinnovi del medesimo contratto a termine (si veda Servizio Studi Senato della Repubblica e Camera dei deputati, [\*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese \(testo approvato dalla Camera\). D.L. 87/2018 - A.S. n. 741\*](#), Dossier 3 agosto 2018, n. 39/2).

terminato (quindi non solo il contratto a termine), ritenendo quest'ultima la “forma comune” di rapporto di lavoro<sup>2</sup>.

Difatti, come chiarito dal Ministero del lavoro con int. n. 15/2013, la terminologia adoperata dal legislatore del 2012 non si riferisce al solo contratto a termine ma «a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso».

Leggendo la Relazione tecnica e la Relazione illustrativa allegate al decreto dignità, la previsione relativa all'aumento del contributo addizionale sembra fungere, invece, da contraltare all'eventuale minor gettito derivante dalla contrazione dei contratti a tempo determinato prodotta dalle altre previsioni provvedimento in commento.

Peraltro, atteso che la finalità dell'intervento normativo è quella di limitare il ricorso al lavoro a termine per favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la disposizione in commento comporterà volontariamente un incremento dei costi a carico dei datori di lavoro nei casi di rinnovo del contratto a termine, anche con riferimento alla somministrazione di lavoro.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 2, comma 29, l. n. 92/2012, sono esclusi dall'obbligo del relativo versamento: i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni; gli apprendisti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963.

Inoltre, la legge Fornero prevede due ipotesi di restituzione del contributo addizionale, ovvero sia in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e in caso di assunzione a tempo

---

<sup>2</sup> Si veda art. 1, comma 1, lett. a, l. n. 92/2012.

indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> In quest'ultima ipotesi, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra cessazione del rapporto di lavoro a termine e l'assunzione a tempo indeterminato (si veda art. 2, comma 30, l. n. 92/2012, come modificato dall'art. 1, comma 135, della legge di stabilità 2014).